

VERBALE D'ACCORDO su Salute e sicurezza sul lavoro

In data 12 dicembre 2012, presso la sede di ASCOM/CONFCOMMERCIO di Torino

TRA

ASCOM/CONFCOMMERCIO di Torino rappresentata dai Sig.ri Maria Luisa COPPA, Carlo Alberto Carpignano ed Emanuele Lajolo di Cossano

E

la FILCAMS – CGIL rappresentata dalla sig.ra Elisabetta Mesturino

la FISASCAT – CISL rappresentata dal sig. Bruno Cordiano

la UILTuCS – UIL rappresentata dal sig. Giannantonio Pezzetta

Premessa

I presenti protocolli di intesa, in considerazione degli obblighi imposti dalla normativa vigente DLgs. 81/08 e successive modificazioni, recepiscono, adeguano e sviluppano accordi già sottoscritti in passato su questi argomenti (che quindi si intendono integralmente sostituiti dai presenti protocolli) con l'obiettivo di concretizzare l'impegno comune e prioritario di favorire e sviluppare politiche efficaci di prevenzione e sostegno ai lavoratori ed ai datori di lavoro in materia di sicurezza ed igiene negli ambienti di lavoro.


Considerato che:

1. il sistema delle aziende del terziario privato è interessato a pieno titolo alle esigenze sulla sicurezza sul lavoro.
2. alle attività di piccole e medie dimensioni, a causa del ridotto numero di addetti, è difficoltosa la concretizzazione dei sistemi organizzativi e di gestione previsti dalle norme in materia di sicurezza.

Le Parti ritengono indispensabile pervenire ad un accordo che attui il DLgs. 81/08, con particolare riferimento agli assetti degli organismi paritetici, alle attribuzioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ai diritti di informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori.

Con espresso riferimento:

- All'accordo interconfederale stipulato in data 18 novembre 1996 tra Confcommercio e , Filcams Cgil, Fisascat Cisl, Uiltucs Uil in materia di sicurezza ;



- Agli accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011 che hanno disciplinato la formazione obbligatoria in materia di sicurezza in capo ai datori di lavoro dando compiuta attuazione a quanto previsto dal DLgs. 81/08 e rendendo opportuno rivedere la materia della formazione indicando gli Enti Bilaterali quali attuatori di tali incombenze.

Tutto ciò premesso e considerato le Parti concordano di stipulare il seguente accordo:

1 – Ambito di applicazione

- a) Il presente accordo ha validità per le aziende della provincia di Torino che applichino integralmente il CCNL di settore, che siano aderenti all'Ente Bilaterale della Provincia di Torino e siano in regola con la contribuzione prevista.
- b) Nell'ambito delle attribuzioni proprie dell'Ente Bilaterale le Parti intendono promuovere le iniziative volte ad incentivare la cultura della sicurezza sul lavoro in azienda.

2 – Organismo Paritetico Provinciale O.P.P.

L'Organismo Paritetico Provinciale che opererà all'interno dell'Ente Bilaterale della Provincia di Torino, risulterà composto da sei rappresentanti, di cui tre nominati da Ascom Confcommercio e tre (uno per Organizzazione) nominati da Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs UIL.

3 – Compiti dell'Organismo Paritetico Provinciale (O.P.P.)

L'Organismo Paritetico Provinciale (O.P.P.), svolge i compiti previsti dall'art. 51 del DLgs 81/08 e, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

1. Dirime le controversie sorte sull'applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione previsti dalle norme vigenti ai sensi del DLgs.81/08;
2. Fornisce informazioni utili relative alle problematiche tecnico organizzative nell'ambito della materia in esame e contribuisce all'applicazione dei diritti di consultazione previsti dal DLgs. 81/08;
3. Promuove e realizza attività di formazione, anche attraverso l'impiego di fondi della bilateralità e di quelli interprofessionali.
4. Promuove con specifiche iniziative, riceve e valuta le richieste di collaborazione di cui all'accordo Stato Regioni sulla formazione, provenienti dai datori di lavoro, nelle prerogative e limiti stabiliti dalla circolare del Ministero del Lavoro n° 20/11;
5. Compie il monitoraggio sullo stato di applicazione della normativa con riguardo alla salute e sicurezza in ambito territoriale.

Nell'ambito dell'esercizio delle funzioni ad esso attribuiti l'Organismo potrà ricercare collaborazioni con gli organismi e le istituzioni che operano nel territorio in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro.

3 – Finanziamento


Le Parti concordano che in attesa che siano attuati gli accordi di cui all'art. 48 comma 3 del DLgs. 81/08 le attività e il funzionamento dell'Organismo Paritetico Provinciale sulla Sicurezza rientrando nei compiti propri dell'Ente Bilaterale della Provincia di Torino, non prevedano ulteriori oneri per le aziende che aderiscono al sistema della bilateralità e sono in regola con la contribuzione prevista.

Qualora le disposizioni contenute nel citato art. 48 comma 3 del DLgs.81/08 trovino attuazione, le Parti si incontreranno per armonizzare alle stesse quanto disposto dal presente accordo.


4 - Decorrenza e validità dell'accordo

Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione e sarà valido a tempo indeterminato.


Ascom Confcommercio



Filcams - CGIL



Fisascat - CISL



Uiltucs - UIL

